COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

56.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 587

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 587

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Disciplina dei rapporti doganali connessi alla gestione di importazione di zucchero greggio della campagna 1950-1951 (3416) 588

PRESIDENTE 588

PERDONÀ, *Relatore* 588

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore SANTALCO: Acquisto di beni demaniali in concessione nelle zone alluvionate (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3817) 588

PRESIDENTE 588

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 588

SANZA, *Relatore* 588

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori BARTOLOMEI ed altri: Norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria (*Approvata dal Senato*) (3813-*ter*) 589

PRESIDENTE 589, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 603, 604, 607, 608, 609, 610, 611, 616

PAG.

COCCO MARIA 605, 610, 618

COLUCCI 599, 617

DAL SASSO 590, 592, 594, 599, 600, 617

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 590, 607, 608, 609, 610, 616

SPINELLI, ... 589, 592, 594, 595, 596, 597, 600, 603, 604, 605, 607, 616

VESPIGNANI 589, 592, 594, 595, 596, 598, 600, 603, 605, 607, 616

VISENTINI, *Ministro delle finanze* 605, 611, 616

Votazione segreta:

PRESIDENTE 589, 618

La seduta comincia alle 9,40.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, del regolamento i deputati Grassi Bertazzi, Rende e Simonacci sono sostituiti dai deputati La Penta, Padula e Sboarina, e per il provvedimento 3813-*ter* il deputato Sanza verrà sostituito dal deputato La Penta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere

prima il disegno di legge: « Disciplina dei rapporti doganali connessi alla gestione di importazione di zucchero greggio della campagna 1950-51 » (3416), in quanto sulla proposta di legge n. 3813-*ter* il gruppo informale di lavoro non è ancora giunto a delle conclusioni.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Disciplina dei rapporti doganali connessi alla gestione di importazione di zucchero greggio della campagna 1950-51 (3416).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei rapporti doganali connessi alla gestione di importazione di zucchero greggio della campagna 1950-51 ».

L'onorevole Perdonà ha facoltà di svolgere la relazione.

PERDONÀ, *Relatore*. A seguito del conflitto coreano, il Comitato interministeriale della ricostruzione deliberò l'acquisto, fino ad un massimo di 600 mila quintali, di zucchero greggio cubano. Questo mandato fu affidato alla Società produttori zucchero di Genova che provvide, per conto dello Stato, alle operazioni di acquisto all'estero, d'importazione, raffinazione, immagazzinamento e di immissione al consumo di 600 mila quintali di zucchero greggio di canna.

Poiché si tratta di gestione che venne condotta nell'interesse dello Stato, si chiede che detta società venga esonerata dal pagamento dei tributi connessi all'importazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

La gestione di importazione di zucchero della campagna 1950-51, condotta dalla Società produttori zucchero per conto e nell'interesse delo Stato e riconosciuta dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1294, non è soggetta al pagamento dei tributi connessi all'importazione delle relative partite di zucchero.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno sarà votato direttamente a scrutinio segreto in altra seduta, poiché non sono ancora decorsi i termini per la espressione del parere da parte della XI Commissione.

Seguito della discussione della proposta di legge senatore Santalco: Acquisto di beni demaniali in concessione nelle zone alluvionate *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3817).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Santalco: « Acquisto di beni demaniali in concessione nelle zone alluvionate », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 maggio 1975.

L'onorevole Sanza ha facoltà di svolgere la relazione.

SANZA, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame reca l'autorizzazione ai concessionari di beni demaniali del comune di Fondachelli Fantina, in provincia di Messina, di acquistare i beni oggetto della concessione stessa sempre che abbiano apportato migliorie o abbiano realizzato manufatti. Gli uffici tecnici erariali della provincia di Messina dovranno provedere alla definizione del prezzo di vendita.

Con il provvedimento si rinuncia di fatto allo *jus accessionis* e si da la possibilità a coloro che hanno avuto in concessione i beni in oggetto di entrarne in possesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, pur avendo qualche perplessità, non si oppone all'approvazione del provedimento in questione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Nel territorio alluvionato del comune di Fondachelli Fantina ai concessionari di beni demaniali, che abbiano eseguito costruzioni per uso di civile abitazione, manufatti di qualsiasi genere o bonifiche di considerevoli entità, anche in violazione delle limitazioni

contenute nel provvedimento di concessione, è consentito l'acquisto dei beni oggetto della concesione stessa, dietro pagamento del solo valore del suolo occupato senza tenere conto degli incrementi migliorativi eseguiti a loro cura e spese, previo accertamento dell'Ufficio tecnico erariale.

Tale facoltà è estesa anche ai concessionari che abbiano costruito manufatti di qualsiasi genere o eseguito migliorie da oltre cinque anni, nei casi in cui i terreni occupati risultino delineati e protetti da muri di contenimento o da argini idonei a tutelare la consistenza superficiaria da eventuali frane e smottamenti.

Le norme di cui sopra si applicano anche alle procedure di sdemanializzazione in corso per le quali si sia già provveduto, da parte della pubblica amministrazione, alla assunzione in consistenza dei fabbricati costruiti in terreni demaniali.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato subito direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Senatore SANTALCO: « Acquisto di beni demaniali in concessione nelle zone alluzionate » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3817):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Bellussi Ernesta, Cesaroni, Cirillo, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Frau, Giovannini, La Penta, La Loggia, La Marca, Mancinelli, Marocco, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pavone, Postal, Perdonà, Pumilia, Padula, Sanza, Sgarlata, Sboarina, Terraroli, Vespignani, Vincenzi.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 16,50.

Discussione della proposta di legge senatori Bartolomei ed altri: Norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria *(Approvata dal Senato)* (3813-*ter*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri: « Norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria », già approvata dal Senato nella seduta del 22 maggio 1975.

In qualità di relatore mi limito a richiamare alla memoria dei colleghi la relazione da me svolta in sede referente e informo la Commissione che il comitato ristretto nominato per l'esame preliminare degli emendamenti ha raggiunto un'intesa di massima su alcuni emendamenti che verranno da me proposti; su altri articoli, invece, non è stato possibile superare alcune divergenze, segnatamente per le questioni relative agli emendamenti presentati agli articoli 1, 2 e 14.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VESPIGNANI. Gli emendamenti presentati dal nostro gruppo si intendono già illustrati in sede di discussione sulle linee generali avvenuta in sede referente.

SPINELLI. Abbiamo partecipato alle riunioni del comitato ristretto ed in quella sede abbiamo illustrato gli emendamenti che sono analoghi a quelli presentati dal gruppo comunista.

Dopo aver ascoltato le osservazioni fatte dal Governo in quella sede, il mio gruppo non insiste sugli emendamenti presentati all'articolo 1, riservandosi la possibilità di presentare un ordine del giorno sugli stessi argomenti.

Per quanto riguarda gli altri articoli ritiriamo gli emendamenti presentati all'articolo 2 sulla cui votazione ci asterremo.

In ordine all'articolo 14 nella riunione del comitato ristretto siamo stati noi ad iniziare il discorso che purtroppo non ha permesso il raggiungimento di un'intesa. Si tratta di un articolo che affronta dei problemi che contrastano con gli indirizzi di riforma; desideriamo far rilevare ancora una volta che questo modo di operare non è coerente con l'attuazione di programmi organici ed è a nostro avviso estremamente pericoloso.

Il gruppo socialista non si sente di dare il voto favorevole all'articolo 14 in quanto esso si inserisce in una logica pericolosa ai fini di una ristrutturazione razionale dello apparato dello Stato.

DAL SASSO. Gli emendamenti presentati dal gruppo del movimento sociale hanno l'obiettivo di far partecipare al ruolo organico del personale di meccanografia anche il personale delle intendenze di finanza (emendamenti agli articoli 1, 4, 5, 9). Riteniamo oggi opportuno ritirare certi emendamenti, per affrontarli, poi, in un secondo tempo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo che il lavoro compiuto stamane in seno al comitato ristretto abbia consentito di raggiungere intanto un primo obiettivo: il chiarimento delle posizioni dei diversi gruppi, l'approfondimento di alcune questioni minori, il raggiungimento dell'accordo su alcuni punti.

Ci sono, però, alcuni articoli sulla cui formulazione rimangono dei margini di dissenso molto ampi; alcuni di essi costituiscono dei punti che il Governo ritiene qualificanti per le finalità che la proposta di legge n. 3813-*ter* intende raggiungere. Non è il caso di ripetere quanto è stato illustrato, con grande chiarezza e fermezza, dal ministro delle finanze: è alla luce di quelle dichiarazioni che va valutato l'atteggiamento del Governo.

Mi limito ad elencare alcuni di questi punti su cui il Governo non può non confermare il suo punto di vista.

L'articolo 1, che riguarda il personale dei servizi meccanografici è perfettamente congruente con le finalità che il disegno di legge vuole realizzare. Lo stesso può dirsi per l'articolo 2 che estende gli ampliamenti di organici ai ruoli della carriera direttiva della amministrazione periferica delle imposte dirette, della carriera direttiva degli uffici del registro e dei cassieri degli uffici del registro.

Sugli articoli successivi si sono determinate alcune convergenze, ma su punti di scarsa rilevanza (articoli 4, 7 e 8), relativi alle modalità di svolgimento dei concorsi per la copertura dei posti resi disponibili. Abbiamo ritenuto di andare parzialmente incontro a coloro che chiedevano si attenuasse la deroga alle norme vigenti in materia di procedure di concorso. Abbiamo ritenuto di insistere per ragioni di funzionalità, sul mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 6, sui compensi ai componenti le commissioni esaminatrici estranei alla amministrazione dello Stato o in quiescenza.

È sull'articolo 14 che (stando anche alle dichiarazioni dell'onorevole Spinelli) il margine di dissenso è maggiore, in quanto il gruppo socialista che ha preannunciato la propria astensione sull'articolo 2, ha preannunciato invece voto contrario sull'articolo 14.

Vorrei confermare alla Commissione quanto già illustrato in sede di comitato ristretto, che cioè l'articolo 14 rappresenta, a giudizio del Governo, una indispensabile norma di chiusura diretta a prendere in considerazione lo stato attuale del personale dell'amministrazione finanziaria appartenente alle cariere esecutive e ausiliaria, che si trova, per le circostanze già ampiamente illustrate nella nota sulla stato del personale e sullo stato dell'amministrazione finanziaria, adibito a mansioni superiori a quelle di appartenenza. È questa una situazione tipica dell'amministrazione finanziaria che è stata particolarmente colpita dai provvedimenti per l'esodo del personale.

Pertanto, pur rendendoci conto della necessità di un più ampio disegno di riordinamento dell'amministrazione, non ci sentiamo di rinunciare, nell'interesse stesso della amministrazione finanziaria, ad un provvedimento che ha il significato di una regolarizzazione della posizione di carriera del personale in questione; cioè vogliamo portare alla carriera di concetto il personale della carriera esecutiva e alla cariera esecutiva il personale della cariera ausiliaria.

Ci sembra che i requisiti stabiliti al primo comma dell'articolo 14 siano tali da offrire sufficienti garanzie che questo passaggio di carriera avvenga non solo nel rispetto di condizioni equitative, ma nel rispetto anche della massima oggettività, richiesta quando si tratta di adottare un provvedimento di carattere discrezionale come questo.

Per quanto riguarda la partecipazione delle organizzazioni sindacali a tutela della posizione dei singoli dipendenti, riteniamo che il consiglio di amministrazione, al quale partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, rappresenti l'organo più indicato per stabilire le graduatorie in base alle quali avverranno questi passaggi di carriera.

Per quanto riguarda questioni meno essenziali, ma pure di qualche significato, sulle materie dell'articolo 14, il relatore ha presentato alcuni emendamenti che raccolgono le opportune indicazioni emerse in sede di comitato ristretto e che hanno anche una funzione di chiarimento su emendamenti già presentati e di miglioramento alle singole disposizioni: mi riferisco in modo particolare alle disposizioni contenute nel terz'ultimo comma dell'articolo 14 e ad una interessante modificazione di una disposizione di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 14.

Stralciati gli articoli 15 e 16 è rimasta la questione dell'articolo 17 da vedersi in connessione con il n. 7 dell'articolo 18 che era l'ultimo principio e criterio direttivo della delega, alla quale, dopo le dichiarazioni rese dal ministro delle finanze, il Governo ha per ora rinunciato. Il problema potrà essere esaminato meglio quando il relatore illustrerà i propri emendamenti.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno preannunciati dal gruppo socialista, confermo che il Governo è pienamente disponibile per una azione di approfondimento non appena la Commissione esaminerà il nuovo provvedimento di delega.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Per l'espletamento dei servizi meccanografici connessi con l'istituzione dell'anagrafe tributaria, le dotazioni organiche dei ruoli del personale per i servizi meccanografici e del personale di meccanografia delle carriere esecutive del Ministero delle finanze sono aumentate nelle misure indicate per ciascuno dei ruoli stessi nella tabella *A* allegata alla presente legge. Il quadro *M* della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito con quello della tabella *B* allegata alla presente legge.

La dotazione organica della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette – ruolo del personale addetto agli uffici – è diminuita di n. 1.470 unità nella qualifica iniziale. È soppressa nel predetto ruolo la qualifica di operatore tecnico.

Gli operatori tecnici delle imposte dirette sono inquadrati nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, con la qualifica di coadiutore meccanografo, e conservano l'anzianità di carriera e di qualifica già maturata nel ruolo di provenienza.

Sono istituiti, con le dotazioni organiche di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge, il ruolo organico del personale di meccanografia delle carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette ed il ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Il Ministro per le finanze determina, con proprio decreto, le nuove piante organiche dei ruoli di cui alla tabella *A*, secondo i criteri indicati, rispettivamente, negli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nel secondo comma, n. 2, dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I deputati Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli e Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Per l'espletamento dei servizi meccanografici del Ministero delle finanze sono istituiti il ruolo unico del personale di meccanografia della carriera direttiva, quello della carriera di concetto e quello della carriera esecutiva.

Sono soppressi tutti i ruoli di meccanografia esistenti per ciascuna carriera anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, le cui dotazioni organiche costituiranno la dotazione dei ruoli unici di cui al primo comma, rispettivamente aumentati di 26, 230 e 6.610 unità » (1. 1.).

I deputati Colucci e Spinelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Per l'espletamento dei servizi meccanografici del Ministero delle Finanze sono istituiti il ruolo unico del personale di meccanografia della carriera direttiva, quello della carriera di concetto e quello della carriera esecutiva.

Sono soppressi tutti i ruoli di meccanografia esistenti per ciascuna carriera anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, le cui dotazioni organiche costituiran-

no la dotazione dei ruoli unici di cui al primo comma, rispettivamente aumentati di 26, 230 e 6.610 unità » (1. 5.).

I deputati Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, La Marca, Giovannini, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani, Raffaelli e Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il personale dei soppressi ruoli di meccanografia, nonché gli operatori tecnici delle imposte dirette, sono inquadrati nei ruoli unici delle corrispondenti carriere, conseguendo le anzianità di carriera e di qualifica già maturate nei ruoli di provenienza » (1. 2).

I deputati Colucci e Spinelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il personale dei soppressi ruoli di meccanografia, nonché gli operatori tecnici delle imposte dirette sono inquadrati nei ruoli unici delle corrispondenti carriere, conseguendo le anzianità di carriera e di qualifica già maturate nei ruoli di provenienza » (1. 6).

I deputati Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, La Marca, Giovannini, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani, Raffaelli e Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere il quarto comma* » (1. 3).

I deputati Colucci e Spinelli hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere il quarto comma* » (1. 7).

I deputati Santagati e Dal Sasso hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, dopo le parole « carriere di concetto ed esecutiva » *aggiungere le parole* « delle Intendenze di finanza di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia » (1. 9).

I deputati Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli e Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il Ministro per le finanze determina, con proprio decreto, le nuove piante organiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi secondo i criteri indicati negli articoli 18 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ferme restando le dotazioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche di coadiuvatore superiore e di coadiuvatore principale delle cariere di provenienza » (1. 4).

I deputati Colucci e Spinelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il Ministro per le finanze determina, con proprio decreto, le nuove piante organiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi secondo i criteri indicati negli articoli 18 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ferme restando le dotazioni previste precedentemente all'entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche di coadiutore superiore e di coadiutore principale delle carriere di provenienza » (1. 8).

SPINELLI. Ritiriamo gli emendamenti 1. 5, 1. 6, 1. 7, 1. 8.

DAL SASSO. Ritiro l'emendamento 1. 9.

PRESIDENTE. Onorevole Vespignani, insiste per la votazione degli emendamenti del gruppo comunista ?

VESPIGNANI. Non insistiamo per la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1. Desideriamo sia chiara la nostra volontà di non ostacolare quei provvedimenti più urgenti che sono ritenuti indispensabili per avviare in qualche modo a soluzione i problemi più gravi del ministero. Rimaniamo tuttavia convinti che anche il problema dei ruoli unici sia aperto e urgente. Saremmo anche stati disposti ad esaminare nell'ambito di questo provvedimento una delega limitata solo per affrontare il problema dell'istituzione dei ruoli unici anche parzialmente, perché probabilmente non è possibile attuare la riforma dell'ordinamento interno e dei ruoli unici contemporaneamente per tutte le carriere e per tutti i livelli.

Siamo pienamente disponibili ad affrontare quanto prima questo problema molto complesso e per il quale sarà necessario, sulla base di princìpi direttivi molto precisi, attuare un provvedimento di delega al Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Le dotazioni organiche dei seguenti ruoli del personale del Ministero delle finanze sono aumentate dei contingenti rispettivamente indicati:

ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette: 1.800 posti;

ruolo organico della carriera direttiva degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari: 950 posti;

ruolo organico dei cassieri degli uffici del registro - carriera di concetto - della Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari: 300 posti.

Le dotazioni organiche dei seguenti ruoli sono ridotte dei contingenti rispettivamente indicati:

ruolo organico del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette - segretari: 300 posti;

ruolo organico del personale amministrativo della carriera di concetto degli uffici del registro dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - segretari: 300 posti.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero esistenti, per effetto dell'articolo 5, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, nei ruoli della carriera diretiva di cui al primo comma del presente articolo verrà operato in ragione della metà delle vacanze che si determineranno, successivamente al 1° gennaio 1980, in conseguenza delle cesazioni dal servizio degli impiegati appartenenti ai rispettivi ruoli.

La disposizione dell'articolo 5, sesto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972. n. 319, non si applica, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai ruoli della carriera di concetto ordinaria del Ministero delle finanze di cui alle tabelle VIII e IX annesse a detto decreto.

Il Ministro per le finanze determina, con proprio decreto, le nuove piante organiche dei ruoli di cui al primo comma del presente articolo, in base ai criteri indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nell'articolo 60, secondo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Ferme restando le attuali dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, i quadri *H* ed *L* della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituiti da quelli delle tabelle *D* ed *E* allegate alla presente legge.

I deputati Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli e Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« I ruoli ordinari del personale delle carriere di concetto del Ministero delle finanze di cui alle tabelle VII, VIII e IX annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, aumentati di complessivi 2.150 posti, sono unificati in un unico ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa per i servizi dell'Amministrazione periferica delle dogane, tasse ed imposte dirette.

Il ruolo organico dei cassieri degli uffici del registro è aumentato di n. 300 posti.

La disposizione di cui all'articolo 5, sesto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si applica, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente lege, al ruolo unico di cui al precedente comma primo.

Il Ministro per le finanze, determina, con proprio decreto, le piante organiche dei ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in base ai criteri indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 » (2. 3).

I deputati Spinelli e Colucci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« I ruoli ordinari del personale delle carriere di concetto per i servizi amministrativi e contabili del Ministero delle finanze, ivi compresi i ruoli di cui alle tabelle VII, VIII e IX annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, aumentati di complessivi 2.150 posti, sono unificati in un unico ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa per

i servizi centrali e periferici del Ministero delle finanze, con inclusione del ruolo organico dei cassieri degli uffici del Registro che è aumentato di n. 300 posti.

Gli inquadramenti nel ruolo saranno effettuati tenendo conto della posizione giuridico-amministrativa acquisita e dell'anzianità di servizio e di qualifica.

La disposizione di cui all'articolo 5, sesto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, non si applica, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, al ruolo unico di cui al comma precedente.

Il Ministro per le finanze determina, con proprio decreto, le piante organiche dei ruoli di cui al precedente primo comma in base ai criteri indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077 » (2. 4).

I deputati Santagati e Dal Sasso hanno presentato il seguente emendamento:

« *Dopo il primo comma aggiungere le parole:* istituizione di un ruolo unico della carriera di concetto, comprensiva dei procuratori ad esaurimento, dei segretari e dei contabili » (2. 6).

I deputati Turnaturi e Cocco Maria hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere il secondo comma* » (2. 1).

I deputati Santagati e Dal Sasso hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili in ciascuna delle qualifiche delle carriere direttive e di concetto sono conferiti a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati delle carriere direttive e di concetto dei ruoli dell'amministrazione finanziaria, rivestenti qualifica corrispondente, tenendo particolarmente conto dei servizi prestati e dei titoli posseduti » (2. 7.).

I deputati Di Giesi, Ianniello e Amadei Giuseppe hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

« Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si applicano anche nei confronti degli impiegati, comunque in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso ed assunti nei ruoli previsti dagli articoli 2 e 3 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 319, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 » (2. 2).

I deputati Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Cesarino Niccolai, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli e Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole: « e nell'articolo 60, secondo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 », *con le parole*: « i posti della carriera direttiva sono portati in aumento nella qualifica di consigliere » (2. 5).

SPINELLI. Ritiro l'emendamento 2. 4. Preannuncio che il gruppo socialista si asterrà nella votazione sull'articolo 2.

DAL SASSO. Ritiro gli emendamenti 2. 6 e 2. 7.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2. 1 e 2. 2 si intendono decaduti in assenza dei proponenti.

Insiste onorevole Vespignani per la votazione dei suoi emendamenti 2. 3 e 2. 5 sui quali il parere del Governo è contrario?

VESPIGNANI. Non insistiamo per la votazione dell'emendamento 2. 3. Insistiamo invece per la votazione dell'emendamento 2. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 5.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

I deputati Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli e Terraroli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*bis*.

«Il Ministro delle finanze, con propri decreti, sentito il Consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione e alla va-

riazione dei contingenti di personale, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ai servizi periferici delle direzioni generali interessate. La Direzione generale del personale del Ministero delle finanze provvede all'amministrazione del personale iscritto nei ruoli unici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 » (2. 0. 1).

VESPIGNANI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. I deputati Colucci e Spinelli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*bis*.

« Il Ministro delle finanze, con propri decreti, sentito il Consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione e alla variazione dei contingenti di personale, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ai servizi periferici delle direzioni generali interessate.

Il personale medesimo è amministrato dalla Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero delle finanze » (2. 0. 2).

SPINELLI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Ai concorsi di accesso ai ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale per i servizi meccanografici ed al ruolo della carriera di concetto del personale di meccanografia delle dogane, possono partecipare, oltre a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, anche coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) carriera direttiva:

a) laurea in scienze dell'informazione;
b) laurea in matematica e fisica;

2) carriera di concetto:

a) diploma di maturità classica;
b) diploma di perito agrario;
c) diploma di perito aziendale;
d) diploma di maturità tecnica aeronautica;
e) abilitazione magistrale.

Per l'ammissione ai concorsi di accesso al ruolo della carriera esecutiva del personale di meccanografia delle dogane, istituito dal precedente articolo 1, è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I deputati Spinelli e Colucci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al primo comma le parole: « ed al ruolo della carriera di concetto del personale di meccanografia delle dogane » (3. 1).

I deputati Spinelli e Colucci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma (3. 2).

Dichiaro preclusi i predetti emendamenti in quanto connessi a quelli già ritirati all'articolo 1.

Pongo in votazione l'articolo 3 che non risulta modificato.

(*È approvato*).

I deputati Vespignani Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo 3-bis:

« Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nei ruoli di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono conferiti agli idonei dei concorsi espletati nell'ultimo triennio dall'Amministrazione finanziaria, previa graduatoria unica, per ciascuna carriera, da formularsi tenendo conto dei punteggi attribuiti nei precedenti concorsi.

I posti rimasti disponibili dopo gli inquadramenti di cui al comma precedente sono conferiti, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale appartenente agli enti da sopprimere previsti dalla lege 20 marzo 1975, n. 70.

Successivamente saranno conferiti i rimanenti posti mediante pubblico concorso » (3. 0. 1).

VESPIGNANI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Per la copertura dei posti comunque disponibili nei ruoli indicati nel primo e nel quarto comma dell'articolo 1, con esclusio-

ne di quelli del ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici, il Ministro per le finanze può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Tali concorsi possono essere indetti:

a) per la carriera direttiva su base nazionale;

b) per le carriere di concetto ed esecutiva su base regionale, da espletare contemporaneamente su tutto il territorio nazionale.

I concorsi di cui alla lettera *b*) del precedente comma possono essere unici per più ruoli. Nella prima applicazione dela presente legge tali concorsi debbono essere unici per tutti i ruoli della medesima carriera.

I deputati Cesaroni, Vespignani, Raffaelli, Buzzoni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni e Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Per la copertura dei posti disponibili nei ruoli di cui al precedente articolo 1, i concorsi di ammissione possono esere indetti anche in deroga all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 » (4. 1).

I deputati Spinelli e Colucci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Per la copertura dei posti disponibili nei ruoli di cui al precedente articolo 1, i concorsi di ammissione possono essere indetti anche in deroga al'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 » (4. 2).

In qualità di relatore ho presentato il seguente emendamento:

Nel primo comma dopo le parole: « ed agli articoli 2 » *aggiungere le parole:* « quarto comma » (4. 4).

I deputati Spinelli e Colucci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma (4. 3).

VESPIGNANI. Ritiriamo l'emendamento 4. 1.

SPINELLI. Ritiriamo gli emendamenti 4. 2 e 4. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 4. 4 precedentemente letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Nei concorsi speciali, indicati alla lettera *a*) del precedente articolo 4, la commissione esaminatrice è composta come segue:

da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparata, presidente;

da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due esperti in elaborazioni elettroniche dei dati o in scienze dell'informazione o in psicologia applicata, anche estranei all'Amministrazione delo Stato, membri.

L'esame dei concorsi di cui al precedente comma consiste in un colloquio integrato da una prova attitudinale, articolata in una serie di esami obietivi a risposta sintetica. Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 4, lettera *a*), nell'emanazione dei bandi di concorso e nell'espletamento degli stessi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel successivo articolo 6.

Nei concorsi speciali indicati alla lettera *b*) del secondo comma del precedente articolo 4, la commissione esaminatrice è composta come segue:

da un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

da due funzionari del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da due esperti in elaborazione elettronica dei dati, o in scienze dell'informazione, o in psicologia applicata, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, membri.

La prova di esame dei concorsi speciali di cui al precedente comma è svolta nel capoluogo della regione per la quale i concorsi sono indetti. Alle operazioni relative allo svolgimento della prova stessa provvede, in ciascuna regione, una commissione nominata dal Ministro per le finanze e così composta:

dall'intendente di finanza del capoluogo della regione o da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la stessa Intendenza di finanza ed in possesso di qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, presidente;

da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Per le carriere di concetto ed esecutive, le prove d'esame dei concorsi indetti ai sensi del precedente articolo 4 consistono in una unica prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono svolte da funzionari con qualifica non inferiore a consigliere.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente articolo 4, lettera *b*) debbono comunque prevedere che la valutazione dei questionari elaborati dai candidati sia effettuata per mezzo di apparecchiature elettroniche; le modalità stesse sono determinate dal bando con il quale è indetto il concorso medesimo anche in deroga agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed in modo che siano comunque assicurate idonee garanzie di autenticità e di segretezza.

Le domande a risposta sintetica delle prove attitudinali di cui al precedente articolo possono essere acquistate presso ditte specializzate nella materia e sono fornite in plico sigillato. Le relative soluzioni sono parimenti fornite, in plico sigillato, dalla ditta incaricata della compilazione dei questionari. In tale caso, l'acquisto deve essere operato per un numero di domande pari a tre volte il numero di quelle che la commissione esaminatrice dovrà scegliere perché formino oggetto del questionario da sottoporre ai candidati.

Il Ministro per le finanze può stipulare con le ditte specializzate fornitrici delle domande, o con altre, convenzioni per la stampa del questionario stabilito dalla commissione esaminatrice quale prova di esame, nonché per la valutazione elettronica degli elaborati. La stampa del questionario sarà effettuata sotto la diretta sorveglianza degli organi dell'Amministrazione finanziaria, con l'ausilio della guardia di finanza.

Le soluzioni delle domande acquistate per la determinazione della prova d'esame sono conservate dal presidente della commissione esaminatrice in plico sigillato che sarà aperto soltanto al momento della valutazione degli elaborati. Le operazioni elettroniche relative a tale valutazione sono effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

I titolari delle ditte specializzate di cui al presente articolo ed il personale dipendente sono tenuti al segreto d'ufficio; in caso di inosservanza, si applicano le pene stabilite dall'articolo 326 del codice penale.

I compensi ai componenti delle commissioni di cui al precedente articolo, estranei all'Amministrazione dello Stato, ed i compensi ai componenti delle commissioni di cui ai successivi articoli 7 e 8, in trattamento di quiescenza, sono determinati anche in deroga alle vigenti disposizioni, con apposito decreto del Ministro per le finanze.

SPINELLI. Desidero cogliere questa occasione per raccomandare vivamente al Governo che il problema relativo ai compensi spettanti ai membri delle commissioni d'esame sia affrontato globalmente.

PRESIDENTE. Il deputato Vespignani ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma (6. 1).

I deputati Spinelli e Colucci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma (6. 2).

In qualità di relatore propongo il seguente emendamento:

Nell'ultimo comma aggiungere, in fine, le parole: « di concerto con il Ministro del tesoro » (6. 3).

SPINELLI. Ritiriamo l'emendamento 6. 2.

VESPIGNANI. Insistiamo per l'emendamento 6. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Per la copertura dei posti che, per effetto della presente legge, si rendono disponibili nei ruoli delle carriere direttive di cui al primo comma dell'articolo 2, il Ministro per le finanze può indire, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concorsi speciali su base regionale o per più regioni.

Le prove d'esame dei concorsi speciali di cui al precedente comma, da svolgere nel capoluogo della regione o in uno dei capoluoghi delle regioni, sono le seguenti:

1) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche ed avente attinenza con il diritto amministrativo, il diritto privato, il dirito tributario, la scienza delle finanze e l'economia politica;

2) un colloquio, diretto principalmente ad accertare la preparazione del candidato ed avente ad oggetto le materie indicate al numero 1, nonché nozioni di diritto penale e di contabilità di Stato.

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno sette decimi.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro per le finanze e sono composte da:

un magistrato amministrativo o ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente;

l'intendente di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame, oppure un funzionario in servizio presso la stessa Intendenza di finanza con la qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, nonché tre funzionari dei ruoli del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata, membri; questi ultimi possono essere nominati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica.

Possono essere nominate sottocommissioni d'esame, con la procedura e nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni di concorso sono svolte da un funzionario della Intendenza di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, nei concorsi speciali di cui al primo comma, si applicano le disposizioni contenute in materia dal testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dal relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorsi speciali previsti dal presente articolo sono unici per entrambi i ruoli.

I deputati Spinelli e colucci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo (7. 1).

I deputati Santagati e Dal Sasso hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « Per effetto della presente legge » *aggiungere le altre*: « e dopo l'applicazione delle disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 2 » (7. 3);

Al primo comma, sostituire le parole: « dell'articolo 2 » *con le altre*: « dell'articolo citato » (7. 4).

In qualità di relatore propongo il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « e dagli articoli 2 » *aggiungere le altre*: « , quarto comma, » (7. 5).

I deputati Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani, Raffaelli e Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, al quarto comma, le parole:

« Questi ultimi possono essere nominati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica » (7. 2).

COLUCCI. Ritiriamo l'emendamento 7. 1.

DAL SASSO. Ritiro gli emendamenti 7. 3 e 7. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7. 5.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica adottata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Per la copertura dei posti che, nella prima applicazione della presente legge, risultano comunque disponibili nei ruoli della carriera di concetto indicati nel precedente articolo 2, il Ministro per le finanze può indire, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concorsi speciali su base regionale o per più regioni.

Le prove d'esame dei concorsi speciali di cui al precedente comma, da svolgere nel capoluogo della regione o in uno dei capoluoghi delle regioni, sono le seguenti:

1) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche, con particolare riguardo a nozioni di diritto amministrativo, diritto privato, contabilità di Stato, scienza delle finanze ed economia politica;

2) un colloquio, diretto principalmente ad accertare la preparazione del candidato ed avente ad oggetto le materie indicate al numero 1.

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato, nella prova scritta, una votazione di almeno sette decimi.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro per le finanze e sono composte da:

l'intendente di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame o un funzionario in servizio presso la stessa Intendenza di finanza, con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, presidente;

due funzionari dei ruoli del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, membri, che possono essere nominati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica.

Possono essere nominate sottocommissioni d'esame con la procedura e nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni di concorso sono svolte da un funzionario dell'Intendenza di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame, con qualifica almeno di consigliere.

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, nei concorsi speciali di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute in materia dal testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dal relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I deputati Santagati e Dal Sasso hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: precedente articolo 2 *aggiungere le altre*: dopo l'inserimento nei ruoli dei beneficiari delle disposizioni previste al terzo comma dello stesso articolo (8. 5).

I deputati Cirillo, Vespignani, Raffaelli, Buzzoni, Cesaroni, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello,

Pellicani, Terraroli hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e all'articolo 2 e (8. 1).

I deputati Colucci e Spinelli hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed all'articolo 2 e (8. 3).

In qualità di relatore propongo il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: ed all'articolo 2 *aggiungere le altre:* quarto comma (8. 6).

I deputati Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sopprimere le parole: che possono essere nominati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 48, fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica (8. 2).

I deputati Colucci e Spinelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sopprimere le parole: che possono essere nominati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 67... *fino alla fine del periodo* (8. 4).

DAL SASSO. Ritiro l'emendamento 8. 5.

SPINELLI. Ritiriamo gli emendamenti 8. 3 e 8. 4.

VESPIGNANI. Non insistiamo per la votazione degli emendamenti 8. 1 e 8. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8. 6.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

Nelle domande di ammissione ai concorsi comunque indetti per i ruoli del Ministero delle finanze gli aspiranti, oltre a dichiarare quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono dichiarare anche il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina. Nelle domande di ammissione ai concorsi speciali di cui alla presente legge, gli aspiranti devono, altresì, indicare, in ordine di preferenza, i ruoli e le regioni in cui, se vincitori, intendono essere nominati a prestare servizio. In caso di concorsi per più regioni, i candidati indicheranno in ordine di preferenza le regioni a cui, in caso di nomina, intendono essere assegnati.

I limiti massimi di età per l'accesso alle carriere direttive, di concetto ed esecutiva dei ruoli di cui al precedente comma sono rispettivamente fissati in anni 30, 28 e 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36.

Non si applicano le norme contenute nell'articolo 200, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nell'articolo 22 della legge 19 luglio 1962, n. 959, e nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I deputati Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani, Raffaelli, Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo ed il terzo comma (9. 1).

VESPIGNANI. Modifichiamo il nostro emendamento mantenendolo limitatamente alla soppressione del terzo comma.

PRESIDENTE. I deputati Colucci e Spinelli hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo ed il terzo comma (9. 2).

SPINELLI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. I deputati Santagati e Dal Sasso hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma (9. 3).

DAL SASSO. Lo ritiriamo.

In qualità di relatore ho presentato il seguente emendamento:

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I limiti massimi di età per l'accesso alle carriere direttive, di concetto, ed esecutiva dei ruoli di cui all'articolo 1 sono rispettivamente fissati in anni 30, 28 e 26; nei concorsi di accesso ai ruoli di cui al precedente comma; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, detti limiti non possono superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36 » (9. 4).

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma dell'articolo 9 di cui i deputati Vespignani ed altri hanno chiesto la soppressione con l'emendamento 9. 1.

(*È approvato*).

L'emendamento 9. 1 si intende pertanto respinto.

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica adottata con l'emendamento 9. 4.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votagione, dopo averne dato lettura.

ART. 10.

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi comunque espletati per la copertura dei posti disponibili nei ruoli del personale del Ministero delle finanze compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione, vengono formate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per le finanze, immediatamente efficace.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al presente articolo sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la nomina prescritta nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli preferenziali e di precedenza, dichiarati nella domanda di ammissione.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui al terzo comma, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, al quale la documentazione stessa è trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

La mancata assunzione di servizio entro il termine di cui al secondo comma o la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al terzo comma o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione di cui al secondo comma, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal presente articolo o per la risoluzione del rapporto d'impiego di cui al sesto comma dell'articolo 11, possono essere conferiti entro il termine di 6 mesi, secondo l'ordine della relativa graduatoria ed anche indipendentemente dalle preferenze indicate a norma del successivo articolo 11, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione.

Agli impiegati assunti ai sensi del presente articolo viene attribuita, solo ai fini della partecipazione agli scrutini di promozione, previsti dagli articoli 15, 20 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'anzianità di servizio pari a quella dell'impiegato o degli impiegati che abbiano assunto servizio, ai sensi del presente articolo, nella data più remota.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Con i decreti di cui al primo comma dell'articolo precedente i candidati collocati nelle graduatorie dei concorsi unici per più ruoli, previsti dalla presente legge, sono assegnati ai singoli ruoli, rispettando le preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine delle stesse.

Con modalità analoghe a quelle indicate nel comma precedente si provvede all'assegnazione alle singole regioni dei vincitori dei concorsi per più regioni e dei concorsi nazionali con ripartizione regionale dei posti.

I vincitori dei concorsi, che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati di ufficio ad un ruolo o ad una regione con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

I vincitori del concorso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4, sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, autorizzare la scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni » ad organizzare corsi di formazione, anche su base territorialmente decentrata, per i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 7. La frequenza dei corsi stessi può avvenire anche in pendenza della nomina in prova degli interessati. Appositi corsi di formazione e di addestramento possono essere organizzati per il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Si applicano, per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, gli ultimi tre commi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1973, n. 593.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del penultimo comma del precedente articolo possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei, compilata dal Ministero delle finanze. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati debbono indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Ai fini del collocamento nei singoli ruoli dei vincitori dei concorsi regionali di cui alla presente legge che abbiano conseguito la nomina all'impiego, vengono formate graduatorie nazionali sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame e degli eventuali titoli preferenziali e di precedenza.

Il personale nominato all'impiego in seguito ai concorsi regionali dovrà permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio. Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I deputati Colucci e Spinelli hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: unici per più ruoli *e sostituire la parola:* ruoli *con la parola:* servizi (11. 1).

Al terzo comma sostituire la parola: ruolo *con la parola:* servizi (11. 2).

Al quarto comma sopprimere il primo e il secondo periodo (11. 3).

I predetti emendamenti sono preclusi dalla votazione dell'articolo 1.

Pongo in votazione l'articolo 11.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Nella prima applicazione della presente legge un terzo dei posti messi a concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo del personale per i servizi meccanografici è riservato agli impie-

gati appartenenti al ruolo della carriera esecutivi del personale per i servizi meccanografici in possesso dello specifico titolo di studio richiesto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, come integrato dal precedente articolo 3, oppure che siano forniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado e che abbiano esplicato mansioni di analisi o di programmatore, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso un centro di elaborazione dei dati del Ministero delle finanze.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai concorsi per la qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto del personale di meccanografia delle dogane, in favore degli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva di quell'Amministrazione periferica.

I deputati Spinelli e Colucci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma (12. 1).

SPINELLI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche del ruolo della carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici possono essere conferiti, per non oltre un quarto, in base ad una graduatoria di merito, formata dal consiglio di amministrazione, agli impiegati che, in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, come integrato dal precedente articolo 3, rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere di concetto del Ministero delle finanze e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria e presso i reparti autonomi di pregestione e preelaborazione dei dati dipendenti dalla direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, oppure presso lo schedario generale dei titoli azionari.

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nelle qualifiche del ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici possono essere conferiti, per non oltre un quarto, in base ad una graduatoria di merito formata dal consiglio di amministrazione, agli impiegati che, in possesso del titolo di studio previsto dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere esecutive del Ministero delle finanze e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria, o presso i reparti autonomi di pregestione e preelaborazione dei dati dipendenti dalla direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, oppure presso lo schedario generale dei titoli azionari.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche, per le qualifiche dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva istituiti dalla tabella *C* allegata alla presente legge, in favore degli impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle altre carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette e sono in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso un centro di elaborazione dei dati della Amministrazione stessa.

Le graduatorie di cui ai commi precedenti sono formate in base ai seguenti elementi: mansioni svolte, quali risultano dai rapporti informativi del precedente quinquennio; giudizi contenuti dai rapporti informativi stessi; risultato conseguito nei corsi di addestramento per i servizi meccanografici. Per ottenere gli inquadramenti previsti dal presente articolo gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i passaggi di carriera previsti dal presente articolo si osservano i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Qualora le riserve di cui al presente articolo non vengano utilizzate. i posti resisi disponibili saranno conferiti ai candidati idonei dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva del personale per i servizi meccanografici e del personale di meccanografia dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

I deputati Buzzoni, Vespignani, Raffaelli, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Terraroli hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma aggiungere le parole: o presso gli uffici periferici del Ministero delle finanze con mansioni di terminalista (13. 1).

Aggiungere il seguente comma:

« In dipendenza dei trasferimenti di cui ai commi precedenti, i ruoli unici delle carriere di concerto ed esecutiva per i servizi meccanografici sono aumentati di altrettanti posti quante sono le unità trasferite e i posti medesimi sono ridotti nei ruoli di provenienza » (13. 2).

I deputati Colucci e Spinelli hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, aggiungere in fine le parole: o, presso gli uffici periferici del Ministero delle finanze con mansioni di terminalista (13. 3).

Al terzo comma sopprimere le parole: Per le qualifiche dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutive istituiti dalla tabella *C* allegata alla presente legge (13. 4).

All'ultimo comma sopprimere le parole: e del personale di meccanografia dell'Amministrazione delle dogane ed imposte dirette (13. 5.).

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« In dipendenza dei trasferimenti di cui ai commi precedenti i ruoli unici delle carriere di concetto, ed esecutiva per i servizi meccanografici sono aumentati di altrettanti posti quante sono le unità trasferite; i posti medesimi sono ridotti nei ruoli di provenienza » (13. 6).

Tutti i predetti emendamenti sono preclusi dalle votazioni precedenti.

Pongo in votazione l'articolo 13.

(*È approvato*).

I deputati Colucci e Spinelli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 13:

ART. 13-*bis*.

« Nella prima attuazione della presente legge i posti comunque disponibili nei ruoli di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dopo gli inquadramenti previsti dalla medesima presente legge, sono conferiti agli idonei dai concorsi espletati nell'ultima triennio previa graduatoria unica, per ciascuna carriera, da compilarsi avuto riguardo al punteggio conseguito nei concorsi stessi ». (13. 0. 1).

SPINELLI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un terzo dei posti disponibili nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutive del Ministero delle finanze è attribuito agli impiegati appartenenti alle carriere, rispettivamente, esecutiva ed ausiliaria dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria che, alla data stessa, abbiano i seguenti requisiti:

a) sei anni di servizio di ruolo;

b) giudizio complessivo di « ottimo » negli ultimi tre anni;

c) possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo della carriera superiore a quella di appartenenza, oppure, in mancanza del titolo di studio stesso, esercizio, negli ultimi due anni, delle mansioni della carriera superiore, risultanti da un'apposita relazione, redatta dal capo dell'ufficio, nonché possesso del titolo di studio prescritto per la carriera di appartenenza.

Il conferimento dei posti viene effettuato sulla base di una graduatoria formata dal consiglio d'amministrazione tra gli impiegati che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono, inoltre, chiedere di essere inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale delle carriere di concetto, escluse quelle tecniche, del Ministero delle finanze, gli impiegati appartenenti ai corrispondenti ruoli delle carriere esecutive, a suo tempo collocati nelle graduatorie di merito previste dall'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959, ma che non sono stati nominati nella carriera superiore per mnacanza di posti.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero di cui al precedente comma verrà operato in ragione della metà delle vacan-

ze che si determineranno, successivamente al 1° gennaio 1980, per effetto delle cessazioni dal servizio degli impiegati appartenenti ai ruoli stessi.

In sede di prima attuazione, il collocamento in ruolo di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli impiegati inquadrati nella carriera di concetto ai sensi del terzo comma del presente articolo vengono collocati in ruolo in base al posto occupato nella graduatoria a suo tempo formulata e precedendo, nel ruolo stesso, gli impiegati eventualmente inquadrati ai sensi del primo comma.

I successivi collocamenti in ruolo decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui i posti si rendono disponibili.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di segretario principale e di coadiutore principale o equiparate, si applica il disposto degli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con esclusione del limite di permanenza previsto dal terzo comma dell'articolo 41 stesso. Agli effetti dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio, il servizio prestato dagli impiegati di cui al presente articolo nella carriera di provenienza è valutato per metà.

Nei confronti degli impiegati di cui ai precedenti commi si applica il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il personale non di ruolo del Ministero delle finanze che abbia già compiuto i periodi di servizio prescritti dall'articolo 25, comma sesto, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per ottenere il collocamento nei ruoli organici ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e che non abbia prodotto la relativa domanda nei termini previsti, può chiedere detto collocamento entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale estraneo all'Amministrazione finanziaria che, retribuito su fondi stanziati per il servizio delle repressioni frodi nel settore dei prodotti alimentari, presti servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, o lo abbia prestato per un periodo complessivo di almeno 6 mesi, presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette e che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, ad eccezione del limite d'età e del titolo di studio, è inquadrato con la qualifica di diurnista di terza categoria nell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette. Agli stessi si applica il disposto dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata l'assunzione di personale sotto qualsiasi forma per il servizio di cui al precedente comma.

Per il periodo di tempo indicato al primo comma non si applicano gli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I deputati Vespignani, Raffaelli, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani e Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, e il dodicesimo comma (14. 7).

I deputati Spinelli e Colucci hanno presentato il seguente emendamento 14. 8:

Sopprimere il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il dodicesimo comma (14. 8).

Il deputati Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani, Raffaelli e Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: tre anni *con le parole*: un anno (14. 9).

I deputati Turnaturi e Cocco Maria hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: Per un periodo di tre anni *con le parole:* Per un periodo di cinque anni (14. 1).

I deputati Turnaturi e Cocco Maria hanpresentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: un terzo dei posti disponibili *con le parole*: i posti disponibili (14. 2).

Al primo comma, nella lettera c) *sostituire le parole*: prescritto per l'accesso al ruolo della carriera superiore a quella di appartenenza *con le parole*: rispettiva-

mente di istruzione secondaria di secondo grado di qualunque tipo o di primo grado (14. 3).

In qualità di relatore, ho presentato i seguenti emendamenti.

Al primo comma, lettera c), *sostituire le parole*: un'apposita relazione *con le seguenti*: un apposito attestato (14. 11).

« *Al terzo comma sostituire le parole:* anche in soprannumero *con le seguenti* in soprannumero quando nei relativi ruoli non vi siano posti disponibili, (14. 12).

I deputati Turnaturi e Cocco Maria hanno presentato il seguente emendamento.

Al quarto comma, sostituire le parole: 1° gennaio 1980 *con le parole*: 1° gennaio 1981 (14. 4).

I deputati Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli e Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma sopprimere le parole: con esclusione del limite di permanenza previsto dal terzo comma dell'articolo 41 stesso (14. 10).

I deputati Turnaturi e Cocco Maria hanno presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, sostituire le parole: si applica il disposto degli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con esclusione del limite di permanenza previsto dal terzo comma dell'articolo 41 stesso *con le parole*: viene riconosciuta a detto personale una anzianità di servizio di anni sei con esclusione del limite di permanenza previsto dal terzo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (14. 5).

I deputati Turnaturi e Cocco Maria hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il nono comma inserire il seguente: Nella prima applicazione della presente legge i messi notificatori in servizio alla data del 1° gennaio 1975 presso gli uffici delle imposte dirette sono inquadrati, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale del personale della carriera esecutiva, se in possesso del diploma di scuola media di primo grado; in mancanza del suddetto titolo di studio, vengono inquadrati fra il personale ausiliario (14. 6).

In qualità di relatore presento il seguente emendamento:

Sostituire il decimo comma con il seguente:

« Il personale estraneo all'amministrazione finanziaria retribuito su fondi stanziati per il servizio delle repressioni frodi nel settore dei prodotti alimentari, che abbia prestato servizio, successivamente al 1° gennaio 1971, per un periodo complessivo di almeno sei mesi, che risulti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette e che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è inquadrato con la qualifica di diurnista di terza categoria nell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette. Agli stessi si applica il disposto dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 » (14. 13).

SPINELLI. Ritiriamo l'emendamento 14. 8 e preannuncio il voto contrario del gruppo socialista all'articolo 14.

COCCO MARIA. Ritiro gli emendamenti 14. 1, 14. 2, 14. 3, 14. 4 e 14. 5. Vorrei conoscere il parere del Governo sull'emendamento 14. 6.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Non si può considerare la materia dei messi notificatori in questa sede. C'è una notevole difformità tra le cifre indicate dagli interessati e quelle che risultano all'amministrazione. Non possiamo pensare di assumere indiscriminatamente tutti quelli che, anche una sola volta, hanno notificato un atto. Comunque il problema è all'attenzione del Governo, che proporrà specifiche soluzioni con apposito provvedimento, anche perchè risulta assai costoso ricorrere ai messi giudiziari.

VESPIGNANI. Insistiamo sull'emendamento 14. 7 e chiediamo venga votato per divisione.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario agli emendamenti sop-

pressivi all'articolo 14 ed è favorevole agli emendamenti predisposti dal Comitato ristretto e proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento 14. 7 soppressiva del primo comma.

(*È respinta*).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 9.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 11.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la parte dell'emendamento 14. 7 soppressiva del secondo comma.

(*È respinta*).

Pongo in votazione la parte dell'emendamento 14. 7 soppressiva del terzo comma.

(*È respinta*).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 12.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la parte dell'emendamento 14. 7 soppressiva del quarto comma.

(*È respinta*).

Pongo in votazione la parte dell'emendamento 14. 7 soppressiva del quinto comma.

(*È respinta*).

Pongo in votazione la parte dell'emendamento 14. 7 soppressiva del sesto comma.

(*È respinta*).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 10.

(*È respinto*).

Pongo in votazione la parte dell'emendamento 14. 7 soppressiva del settimo comma.

(*È respinta*).

Pongo in votazione la parte dell'emendamento 14. 7 soppressiva dell'ottavo comma.

(*È respinta*).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 13.

(*È approvato*).

Rimane ora da votare solo la parte dell'emendamento 14. 7 soppressiva del dodicesimo comma.

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il comma dodicesimo contempla la riserva di un sesto dei posti accompagnata dalla norma per cui si accede alla qualifica intermedia attraverso concorso interno. Avendo il provvedimento stabilito una procedura particolare, a giudizio del Governo si rende non più disponibile e contrasta con i fini del provvedimento la riserva di un sesto dei posti con procedura di concorsi interni speciali come quella prevista per la qualifica intermedia dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

VESPIGNANI. Non insistiamo per la votazione dell'emendamento soppressivo del dodicesimo comma.

SPINELLI. Il gruppo socialista voterà contro l'articolo 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 con le modifiche apportate.

(*È approvato*).

Ricordo che gli articoli 15 e 16 hanno costituito oggetto di stralcio.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

Il personale delle abolite imposte comunali di consumo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 649, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari, può essere assegnato al servizio autonomo di cassa negli uffici medesimi con le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054.

Gli impiegati di cui al precedente comma, assegnati al servizio autonomo di cassa, esplicano, in collaborazione col cassiere titolare, i compiti previsti dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 270, e sono responsabili, nello svolgimento delle loro

mansioni, di ogni danno derivante dal maneggio del denaro ed in genere dall'inadempimento o al manchevole adempimento dei loro obblighi.

Il personale di cui al presente articolo, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, può essere assegnato a svolgere i compiti di istituto degli uffici stessi, con esclusione di quelli propri della carriera direttiva, assumendone le relative responsabilità.

Le funzioni di segretario di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, possono essere espletate anche dal personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, in possesso di titolo di studio di scuola media secondaria di secondo grado o che, in relazione alla qualifica posseduta, abbiano svolto negli uffici di provenienza mansioni di impiegato direttivo o di concetto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino a quando non sarà stata emanata la normativa prevista dal numero 7 del successivo articolo 18. Tali disposizioni non costituiscono pregiudizio per le determinazioni che verranno adottate nell'applicazione della norma di cui al n. 7 dell'articolo 18 ».

In qualità di relatore ho presentato il guente emendamento:

Premettere all'articolo 17 il seguente comma:

« Il Ministro delle finanze, con propri decreti, determinerà, anche in deroga a vigenti disposizioni, le funzioni da esplicarsi dal personale iscritto nel quadro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, nell'ambito dell'Amministrazione delle finanze; potranno essere assegnati a funzioni delle carriere direttive, escluse le qualifiche dirigenziali, o di concetto coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per tali carriere o che abbiano esercitato, negli uffici di provenienza, mansioni di impiegato direttivo o di concetto. Fino a quando non siano emanati i predetti decreti, si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi » (17. 21).

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

I deputati Giovannini, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani hanno presentato il seguente emendamento:

Premettere all'articolo 17 il seguente comma:

« Il personale delle abolite imposte comunali di consumo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, esplica in via prioritaria i compiti degli uffici finanziari di cui ai seguenti commi, con la specifica attribuzione delle responsabilità e delle funzioni direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie, in connessione alle mansioni svolte ed alle qualifiche rivestite al momento del passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria » (17. 1).

Il deputato Cocco Maria ha presentato il seguente emendamento:

Premettere all'articolo 17 il seguente comma:

« Il personale delle abolite imposte comunali di consumo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, esplica in via prioritaria i compiti degli uffici finanziari di cui ai seguenti commi, con la specifica attribuzione delle responsabilità e delle funzioni direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie, in connessione alle mansioni svolte ed alle qualifiche rivestite al momento del passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria » (17. 7).

I deputati Colucci e Spinelli hanno presentato il seguente emendamento:

Premettere all'articolo 17 il seguente comma:

« Il personale delle abolite imposte comunali di consumo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, esplica in via prioritaria i compiti degli uffici finanziari di cui ai seguenti commi, con la specifica attribuzione delle responsabilità e delle funzioni direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie, in connessione alle mansioni svolte ed alle qualifiche rivestite al momento del passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria » (17. 14).

Il deputato Cocco Maria ha presentato il seguente emendamento:

Nel primo comma sostituire le parole: Il personale delle abolite imposte comunali di consumo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari, può essere assegnato al Servizio autonomo di cassa negli uffici medesimi *con le parole:* il predetto personale può essere assegnato al servizio autonomo di cassa degli uffici della amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari (17. 8).

I deputati Colucci e Spinelli hanno presentato il seguente emendamento:

Nel primo comma sostituire le parole: Il personale delle abolite imposte comunali di consumo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, in servizio presso gli uffici della Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari, può essere assegnato al servizio autonomo di cassa negli uffici medesimi *con le parole:* Il predetto personale può essere assegnato al servizio autonomo di cassa degli uffici della Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari (17. 15).

Gli emendamenti 17. 1, 17. 7, 17. 14, 17. 8 e 17. 15 sono preclusi dall'emendamento 17. 21 inizialmente approvato.

I deputati Giovannini, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sapprimere le parole: « in collaborazione col cassiere titolare » (17. 2).

Identico emendamento hanno presentato rispettivamente l'onorevole Cocco Maria (17. 9) e gli onorevoli Colucci e Spinelli (17. 16).

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli emendamenti identici 17. 2, 17. 9 e 17. 16.

(*Sono approvati*).

I deputati Giovannini, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani hanno prepresentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

« Il personale delle abolite imposte di consumo può essere assegnato ai reparti di accertamento degli uffici provinciali della imposta sul valore aggiunto per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con assunzione delle relative responsabilità » (17. 3).

Identico emendamento è stato presentato rispettivamente dal deputato Cocco Maria (17. 10) e dai deputati Colucci e Spinelli (17.17).

Gli emendamenti 17. 3, 17. 10 e 17. 17 sono preclusi dalle precedenti votazioni.

I deputati Giovannini, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sopprimere le parole: con esclusione di quelli propri della carriera direttiva (17. 4).

Identico emendamento hanno presentato i deputati Colucci e Spinelli (17. 18) e il deputato Cocco Maria (17. 11).

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 17. 4, 17. 18 e 17. 11.

(*Sono approvati*).

I deputati Giovannini, Buzzoni, Cirillo, Cesaroni, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma inserire il seguente:

« Il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 649, in servizio presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette può espletare i compiti di istituto come l'attribuzione delle funzioni e delle relative responsabilità, ai sensi del primo comma del presente articolo » (17. 5).

Identico emendamento hanno presentato i deputati Cocco Maria (17. 12) e Colucci e Spinelli (17. 19).

I predetti emendamenti sono preclusi dalle precedenti votazioni.

I deputati Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, La Marca, Giovannini, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma (17. 6).

Identico emendamento hanno presentato gli onorevoli Cocco Maria (17. 13) e Colucci e Spinelli (17. 20).

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

L'emendamento si rende necessario a seguito delle precedenti modifiche adottate per l'articolo 17.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 17 di cui è stata chiesta la soppressione.

(*È respinta*).

L'ultimo comma dell'articolo 17 si intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 17 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

I deputati Turnaturi e Cocco Maria hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Per far fronte ad effettive, indilazionabili esigenze di servizio, fino al 31 dicembre 1978, il personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze è autorizzato, in deroga alle vigenti norme anche relative ai limiti individuali e di spesa e salvo maggiori limiti stabiliti da altre disposizioni di legge, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale complessivo di 60 ore mensili, elevabili a 90 ore per quello in servizio presso le Amministrazioni periferiche delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari e del catasto e dei servizi tecnici erariali nonché per il personale dei ruoli per i servizi meccanografici. Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in servizio presso il Ministero delle finanze, può essere corrisposto un compenso per lavoro straordinario, nella misura di cui al decreto legislativo 26 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiori a 60.

Allo scopo di stimolare l'operosità ed il rendimento e di premiare le maggiori prestazioni rese è consentita, a decorrere dal 1° giugno 1975 e fino al 31 dicembre 1978, in deroga alle disposizioni vigenti, la corresponsione in favore dei dipendenti di cui al precedente comma, di un importo pari a lire 2.000 per ogni giorno di effettivo servizio, elevate a lire 3.000 per il personale in servizio presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

La misura del compenso di cui al primo comma è aumentata, per ogni ora di servizio effettivamente prestato in eccedenza all'orario normale di lavoro di lire 350, 300 e 200, rispettivamente per il personale con parametri retributivi dal 100 al 190, dal 210 al 260 e dal 297 al 426. A tali fini, sono computabili anche le ore di servizio relative alle prestazioni nell'interesse del commercio, rese fuori dal normale orario di lavoro dal personale in servizio presso l'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, quando tali prestazioni sono retribuite in base ai normali compensi per lavoro straordinario.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1972, n. 649 » (17. 0. 1).

Vorrei far osservare che la materia di questo articolo costituisce oggetto dell'articolo 23 del provvedimento n. 2170 in discussione al Senato. L'articolo aggiuntivo non sembra pertanto proponibile in questo contesto.

COCCO MARIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. In qualità di relatore ho presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 17-*bis*.

« A decorrere dal 1° gennaio 1976, il personale di cui al precedente articolo sarà amministrato dalla direzione generale degli affari generali e del personale.

Il secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è sostituito dal seguente: " A tal fine, a detto personale, è riconosciuto il diritto alla riserva di un quinto dei posti di impiego messi a concorso dai singoli Ministeri nelle carriere amministrative " ».

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda il primo comma devo far presente che tratta di una materia che è oggetto di uno dei provvedimenti integrativi e correttivi da emanarsi ai sensi della delega in materia di riforma tributaria.

PRESIDENTE. Ritiro il primo comma e pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 17-*bis* che risulta del seguente tenore:

« Il secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è sostituito dal seguente: " A tal fine, a detto personale, è riconosciuto il diritto alla riserva di un quinto dei posti di impiego messi a concorso dai singoli Ministeri nelle carriere amministrative " ».

(*È approvato*).

Ricordo che l'articolo 18 ha costituito oggetto di stralcio.

Poiché agli articoli 19 e 20 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

Le spese per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 6 e quelle, comunque, necessarie per l'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge, ivi compresi i compensi ai componenti delle commissioni, sono a carico, per l'anno 1975, del capitolo 1104 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa per i successivi esercizi. Le spese per i corsi di formazione e di addestramento previsti dall'articolo 11, quinto comma, della presente legge, sono a carico, per l'anno 1975, del capitolo 1105 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa per gli anni successivi. A tali fini, lo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è disposto anche per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella *A* allegata alla proposta di legge:

TABELLA *A*

AUMENTI ALLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DI MECCANOGRAFIA E DEL PERSONALE PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Carriera	RUOLO	Posti in aumento
Direttiva	del personale per i servizi meccanografici:	
	a) qualifiche dirigenziali	7
	b) altre qualifiche	19
Concetto	del personale per i servizi meccanografici	200
Esecutiva . . .	del personale di meccanografia dell'Amministrazione periferica del Catasto e dei servizi tecnici erariali	400
Esecutiva . . .	del personale di meccanografia dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette	3.170
Esecutiva . . .	del personale per i servizi meccanografici	140
Esecutiva . .	del personale di meccanografia dell'Amministrazione periferica delle Tasse ed Imposte indirette sugli affari - Uffici del registro ed uffici IVA	2.600

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *B*:

TABELLA *B*

QUADRO M/1 — DIRIGENTI DEGLI UFFICI MECCANOGRAFICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . .	4	Consigliere ministeriale aggiunto	2
			Ispettore generale	
			Direttore dell'Ufficio tecnico centrale	1
			Direttore del Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria	1
E	Primo dirigente . . .	6	Vice consigliere ministeriale . .	1
			Ispettore capo	4
			Direttore di settore operativo . .	
			Vice direttore del Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria	1
		10		

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *C*:

TABELLA *C*

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Ruolo del personale di meccanografia

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
370	Perito meccanografo superiore	3
302 260	Perito meccanografo principale	14
227 188 160	Perito meccanografo	13
	Totale . . .	30

CARRIERA ESECUTIVA DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Ruolo del personale di meccanografia

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
245	Coadiutore meccanografo superiore . . .	30
218 188 168 143 128	Coadiutore meccanografo	270
	Totale . . .	300

RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
153 133 115	Operaio comune	110

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *D*:

TABELLA *D*

TABELLA VI - QUADRO H — DIRIGENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . .	23	Capo compartimento	21
			Ispettore generale	2
E	Primo dirigente . . .	165	Direttore di ufficio imposte nelle sedi più importanti e ispettore capo	165
		188		

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *E*:

TABELLA *E*

QUADRO L — DIRIGENTI DEGLI UFFICI DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . .	25	Capo compartimento	21
			Ispettore generale	4
E	Primo dirigente . . .	162	Direttore di ufficio IVA e registro nelle sedi più importanti e ispettore capo	162
		187		

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

I deputati Vespignani e Colucci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione finanze e tesoro della Camera,

constatata la necessità che si addivenga ad un adeguamento del trattamento economico del personale del quadro speciale, già alle dipendenze dei comuni

impegna il Governo

ad applicare al personale stesso i benefici relativi alla attuazione degli accordi nazionali stipulati tra l'Associazione nazionale comuni d'Italia e i sindacati nazionali di categoria ».
(0/3813-*ter*/1/6)

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non ha alcuna difficoltà ad accettare questo ordine del giorno.

VESPIGNANI. Insistiamo ugualmente per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dai deputati Vespignani e Colucci.

(*È approvato*).

I deputati Spinelli e Colucci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione Finanze e tesoro della Camera,

nell'approvare la proposta di legge numero 3813 concernente norme per il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria;

rilevata la necessità di procedere celermente all'istituzione di un unico ruolo del personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva dei servizi di meccanografia alle dirette dipendenze della direzione del personale;

rilevato altresì che verso analogo obiettivo si debba procedere anche per quanto riguarda il personale della carriera di concetto dei servizi amministrativi;

mentre manifesta la sua disponibilità a discutere alla ripresa dei suoi lavori il problema della ristrutturazione del Ministero delle finanze, nel quadro più generale della riforma di tutto l'apparato statale, afferma fin d'ora che il problema della istituzione dei " ruoli unici " di cui sopra deve essere uno dei punti principali da inserire nelle eventuali norme di delegazione;

preso atto, a proposito dell'articolo 14 della proposta di legge, delle dichiarazioni del Governo che ha dato ad esso un significato di sanatoria, afferma che, una reale modifica di una prassi che ha portato a scontenti, sperequazioni, ingiustizie, scarsa produttività e allo sfacelo della pubblica amministrazione, può realizzarsi attraverso una azione globale che investa tutta la pubblica amministrazione nell'ambito della " qualifica funzionale ";

invita il Governo

a chiudere tempestivamente e positivamente la vertenza in atto con le organizzazioni sindacali confederali su questo tema per dare al problema della " qualifica funzionale " una prospettiva di rapida anche se graduale soluzione ».
(0/3813-*ter*/2/6)

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Questo ordine del giorno è molto articolato e concerne numerose questioni.

Per quanto concerne il carattere eccezionale dei provvedimenti indicati nell'articolo 14, condivido le motivazioni dell'ordine del giorno.

Quanto al dispositivo concernente le qualifiche funzionali non posso impegnarmi in quanto la questione non investe esclusivamente le competenze del Ministero delle finanze.

SPINELLI. Non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si passerà ora alle dichiarazioni di voto.

VESPIGNANI. Il nostro voto contrario su questo provvedimento parte da considerazioni di carattere generale che sono fortemente negative per alcuni aspetti.

Il progetto di legge in questione è stato profondamente modificato dalla Camera sia attraverso il parere articolato della I Commissione affari costituzionali, sia attraverso il lavoro compiuto oggi dalla nostra Commissione in sede deliberante. Abbiamo consentito che la discussione avvenisse rapidamente perché ci rendiamo conto dell'urgenza del provvedimento e perché, sulla base delle proposte della I Commissione, sono stati stralciati gli articoli 15, 16 e 18 che ci apparivano tali da non poter consentire al nostro gruppo una rapida discussione.

Nella sostanza non siamo contrari a prendere in esame al più presto un provvedimento che consenta di affrontare i temi generali e particolari attraverso una precisa delega per il riordinamento del Ministero delle finanze che, però, rientri sempre nel quadro generale del riordinamento della pubblica amministrazione.

Circa gli aspetti negativi del provvedimento in questione (anche se possono nel breve periodo apparire utili alle esigenze del Ministero delle finanze) dobbiamo far rilevare che consideriamo estremamente dannoso, visto in un quadro generale, l'aumento dell'organico dei dirigenti e la conseguente accelerazione delle carriere che possono determinare un effetto di estensione a macchia d'olio.

Si tratta di un effetto che potrebbe seriamente precludere quel processo di ristrutturazione generale del trattamento economico e normativo del personale dello Stato verso cui tutti dicono di volersi muovere, e questo è un orientamento che è emerso anche dagli ordini del giorno approvati all'unanimità al Senato.

Per questi motivi, e perché riteniamo che si debba mantenere una ferma volontà di procedere sulla strada della ristrutturazione della pubblica amministrazione, mediante una perequazione dei livelli retributivi e l'istituzione di un rapporto ben preciso tra qualifica funzionale e livello retributivo, crediamo che il nostro voto negativo al provvedimento rappresenti uno stimolo per il Governo per il raggiungimento degli obiettivi in questione.

COLUCCI. Il gruppo socialista ha dimostrato, nel corso della discussione del provvedimento in questione, la propria disponibilità circa l'impegno di arrivare ad una ristrutturazione del Ministero delle finanze.

Ci rendiamo conto delle difficoltà che l'attuale ministro deve affrontare anche per la situazione che ha ereditato e non a caso ci siamo opposti ad una serie di norme che certamente non corrispondono agli indirizzi per i quali il Parlamento si è più volte pronunciato per quanto riguarda la riforma tributaria.

Come già sottolineato nell'intervento in apertura di seduta svolto dall'onorevole Spinelli, il gruppo socialista approva la parte più importante del provvedimento, l'articolo 1, concernente il personale dei servizi meccanografici, che dà la possibilità di far funzionare concretamente l'anagrafe tributaria e tutto ciò che ad essa è connesso.

Abbiamo analizzato attentamente l'articolo 2. L'onorevole Spinelli ha espresso delle perplessità, sia in questa sede, che in sede di comitato ristretto. Il nostro impegno rimane, anche in riferimento a quanto ha dichiarato il Governo (stamane dal sottosegretario, e stasera dal ministro), in ordine al personale delle carriere direttive e di concetto dell'amministrazione finanziaria.

Il voto contrario del gruppo socialista sull'articolo 14 è determinato dalla preoccupazione dei contraccolpi che rischiano di determinarsi in tutto il settore del pubblico impiego con l'accordare i passaggi di carriera al solo personale dell'Amministrazione finanziaria.

Il ministro ha assunto ripetutamente l'impegno ad affrontare e risolvere i problemi dell'Amministrazione finanziaria; il gruppo socialista ha più volte richiamato l'attenzione dei responsabili politici del Ministero delle finanze sulla grave situazione esistente; ha avanzato esplicite richieste al fine di conoscere in modo approfondito alcuni aspetti dell'Amministrazione finanziaria, ha anche richiesto la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che chiarisca le responsabilità che hanno condotto al presente stato di cose.

Ci auguriamo che alla ripresa dei lavori parlamentari, il problema della ristrutturazione dell'amministrazione venga affrontato globalmente: la nostra disponibilità è piena e completa, così come piena e completa è la nostra fiducia nei confronti del ministro, onorevole Visentini, che ha dato e darà senz'altro, prova della sua capacità, unitamente ai suoi collaboratori, tra cui l'onorevole Pandolfi, la cui opera costituisce per noi un validissimo punto di riferimento.

DAL SASSO. Questa proposta di legge è venuta in discussione in un momento particolarmente delicato per l'Amministrazione finanziaria, sconvolta da uno sciopero di notevoli proporzioni. Non comprendo bene perché non si siano voluti inserire in questa proposta di legge, che tante modifiche ha subìto, quei provvedimenti che riguardano i miglioramenti economici per il personale anziché farli rientrare nel progetto di legge, ora all'esame del Senato, il cui oggetto principale è invece la modifica della riforma tributaria nel comparto delle imposte dirette.

Appare incomprensibile che l'articolo 18, che prevede la delega al Governo a emanare, con decreti aventi valore di legge, disposizioni razionalizzatrici, sia stato stralciato per volontà di quella stessa maggioranza che al Senato aveva insistito per la sua adozione.

Un altro punto importante è quello della sistemazione del personale delle abolite imposte comunali di consumo. È stato promesso dal Governo che questa materia, molto delicata perché crea rapporti anomali nell'ambito degli stessi uffici finanziari, sarà completamente sistemata, anche utilizzando la delega.

Il Movimento sociale-destra nazionale al Senato si è mostrato consapevole dell'urgenza di emanare questi provvedimenti e, pertanto, non ne ha minimamente ostacolato l'*iter*. Parimenti alla Camera voteremo a favore di questa proposta di legge.

COCCO MARIA. Vorrei, in primo luogo mettere in evidenza l'intento che ha guidato la condotta del gruppo democristiano durante tutto questo *iter*: portare rapidamente a compimento un provvedimento necessario per risolvere una difficilissima situazione creatasi in seno all'Amministrazione finanziaria. È in questa ottica che si spiega il nostro comportamento di fronte allo stralcio.

Non mi nascondo (e su questo concordano tutte le parti politiche qui rappresentate) che l'articolo 14 può andare bene, così come è stato approvato solo come una soluzione precaria, nell'ambito di quella previsione riformatrice fatta dal Ministro delle finanze, e che dovrà, sempre nell'ambito generale della riforma della pubblica amministrazione, rispondere meglio come servizio tecnico alle strutture che la riforma tributaria esige e che la nostra Commissione ha più volte sottolineato.

Mi auguro che alla ripresa dei lavori il Parlamento sia disponibile in questo senso e che il Governo possa concorrere per una delega più ampia sulla quale la nostra Commissione possa esprimere le valutazioni e inserire indicazioni che siano sufficienti a dare organicità alle norme di delegazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori BARTOLOMEI ed altri: « Norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria », (*Approvata dal Senato*) (3813-*ter*).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	18
Voti contrari	8

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Belussi Ernesta, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Colucci, Dal Sasso, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Loggia, La Marca, Lapenta, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pavone, Postal, Perdonà, Raffaelli, Russo Ferdinando, Serrentino, Spinelli, Vespignani e Vincenzi.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO